

STATUTO

CISME SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIALE ALDO
MORO 52/C

Numero REA: RC - 99347

Codice fiscale: 00578690802

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

	zo Settore).	
	Questo consentirà alla Cooperativa di partecipare alle reti	
	ed ai progetti che riguardano il mondo del sociale.	
	Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dell'oggetto	
	sociale e dei nuovi patti sociali che, coordinati con la mo-	
	difica dell'oggetto, dovranno regolare il funzionamento della	
	società cooperativa in sostituzione di quelli attualmente vi-	
	genti che vengono integralmente abrogati e propone all'assem-	
	blea la loro approvazione.	
	Il Presidente mette ai voti la proposta sopra formulata e	
	l'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, all'unani-	
	mità e per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal	
	Presidente medesimo	
	DELIBERA	
	Di modificare l'oggetto sociale per come proposto dal Presi-	
	dente ed adottare i nuovi patti sociali, nel testo di cui ha	
	dato lettura il Presidente, che qui di seguito si riproduce:	
	"TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	È costituita, con sede nel Comune di REGGIO DI CALABRIA al-	
	l'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo	
	111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la so-	
	cietà cooperativa a mutualità prevalente denominata:	

	"CISME SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali ope-	
	rative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali,	
	filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la	
	sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasfe-	
	rimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferi-	
	mento della sede in un Comune diverso da quello sopra indica-	
	to.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, le	
	norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 re-	
	cante "Codice del Terzo Settore" ed, in mancanza e per gli a-	
	spetti non disciplinati, le norme del codice civile e le re-	
	lative disposizioni di attuazione concernenti le società coo-	
	perative secondo il modello di società a responsabilità limi-	
	tata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativi-	
	stica.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si accerti, al-	
	trisi, che il superamento del parametro numerico ha raggiunto	
	un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo	

	amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare	
	lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sem-	
	prechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia	
	nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 14 luglio 2079 e potrà esse-	
	re prorogata con deliberazione dell'assemblea a norma e con	
	gli effetti di legge.	
	La cooperativa si propone altresì di contribuire allo svilup-	
	po del movimento cooperativo.	
	Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Coo-	
	perative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e	
	tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed al-	
	le sue organizzazioni territoriali e settoriali.	
	Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad	
	altri Organismi economici e sindacali che si propongono ini-	
	ziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di la-	
	voro o di servizio.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico)	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata e senza	
	fini di lucro.	
	Ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma	

	associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa	
	e di contribuire al miglioramento delle condizioni economi-	
	che, sociali e professionali per i soci.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma consenta la legislazione vigente, compreso il rap-	
	porto di associazione in partecipazione, con cui contribui-	
	sce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche avva-	
	lendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci e	
	svolge le proprie attività erogando i beni ed i servizi oltre	
	che in favore dei propri soci, in favore di terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Società Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via sta-	

	bile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma	
	3, del d.lgs 112/2017, delle seguenti attività d'impresa di	
	interesse generale, senza scopo di lucro e per il persegui-	
	mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-	
	le, aventi ad oggetto attività di intervento, senza alcuna	
	discriminazione di genere, razza, credo e cultura, nei se-	
	guenti ambiti:	
	A) promozione dello sviluppo locale e sviluppo delle risorse	
	umane attraverso:	
	- progettazione di interventi e di sviluppo territoriale;	
	- promozione di iniziative di implementazione di servizi ri-	
	volti a favorire l'inclusione sociale;	
	- strumenti avanzati per la creazione di nuova imprenditoria-	
	lità con particolare riguardo al settore dell'economia socia-	
	le;	
	- assistenza tecnica rivolta agli enti pubblici e al sistema	
	delle imprese con particolare riguardo al settore dell'immi-	
	grazione;	
	- progettazione e gestione di interventi di formazione pro-	
	fessionale ed alta formazione, formazione continua - forma-	
	zione formale e non formale;	
	- progettazione e gestione di interventi di formazione diret-	
	ta al personale della scuola in tutti i settori previsti dal-	
	l'allegato 1 del DPM 170/16 ambiti trasversali - ambiti spe-	
	cifici;	

	- analisi e studi sui fabbisogni formativi e sui profili professionali;	
	- interventi di accompagnamento all'inserimento lavorativo anche per immigrati e fasce deboli;	
	- progettazione e gestione di interventi di orientamento scolastico e professionale;	
	- progettazione e gestione di interventi di bilancio di competenze;	
	- servizi di consulenza avanzata in materia di politiche attive del lavoro;	
	- selezioni del personale e gestione delle risorse umane.	
	B) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti attraverso:	
	- progettazione e gestione di interventi di accoglienza, assistenza, formazione, accompagnamento all'inserimento lavorativo, gestione delle risorse umane, assistenza tecnica agli enti pubblici e privati ed implementazione di servizi rivolti a favorire l'inclusione sociale.	
	C) Interventi e prestazioni sanitarie e sociali rivolte alle persone con disabilità.	
	D) Attività rivolte alla lotta contro la discriminazione e la violenza di genere.	
	E) Promozione di interventi di informazione e comunicazione al cittadino attraverso:	
	- progettazione e gestione di servizi di informazione specia-	

	listici;	
	- servizi di documentazione e diffusione di guide, materiali	
	informativi ed editoriali;	
	- promozione ed organizzazione di eventi e rassegne culturali	
	tematiche.	
	F) Attività di ricerca scientifica di particolare interesse	
	sociale attraverso studi ed analisi di contesto territoriale	
	e sociale.	
	G) Sviluppo delle nuove tecnologie con particolare riferimen-	
	to alla società dell'informazione digitale.	
	Nel perseguimento dell'oggetto sociale la società cooperativa	
	attiva rapporti con gli attori pubblici e privati del terri-	
	torio, privilegiando le relazioni con il mondo dell'istruzio-	
	ne, dell'università, del sistema delle imprese e dell'econo-	
	mia sociale.	
	La società cooperativa intervenendo negli ambiti sopra defi-	
	niti persegue l'affermazione dei diritti di pari opportunità,	
	di cittadinanza ed intercultura verso adolescenti, giovani ed	
	adulti senza alcuna discriminazione di genere, razza, credo e	
	cultura.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e fi-	
	nanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi	

	sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente atti-	
	nenti ai medesimi, nonchè, fra l'altro, per la sola indica-	
	zione esemplificativa:	
	--assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsivoglia	
	forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque necessarie all'attività sociale;	
	--dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici consortili e fidejussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi;	
	--concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito ai soci, agli enti cui la società coo-	
	perativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	--stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di leg-	
	ge, da applicare con apposite regolamento per il funzionamen-	
	to di sezione di deposito al risparmio, esclusivamente ope-	
	rante per la raccolta dei prestiti dei soci ai fini del con-	
	seguimento dell'organo sociale. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta dei risparmi tra il pubblico sotto ogni	
	forma;	
	--promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali,	
	ricreative e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione	
	del tempo libero e lo sviluppo della vita associative dei so-	
	ci, delle loro famiglie e dei lavoratori;	

	--costituire ed essere soci di società per azioni o a respon-	
	sabilità limitata al fine del conseguimento degli scopi so-	
	ciali della società cooperativa.	
	Tutte le attività sopra elencate saranno svolte nel rispetto	
	della normativa vigente ed emananda, previo ottenimento di	
	tutti i provvedimenti abilitativi - comunque denominati - ri-	
	chiesti dalla legge e previa iscrizione presso organismi o	
	registri - comunque denominati - previsti dalla normativa; lo	
	svolgimento effettivo delle suddette attività potrà essere e-	
	seguito - esclusivamente entro i limiti e nell'osservanza	
	della legge - dalla società solo quando siano stati soddi-	
	sfatti tutti i requisiti, di ogni tipo, richiesti dalla nor-	
	mativa.	
	Sono comunque escluse le attività espressamente non consenti-	
	te dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, l'attività	
	finanziaria esercitata nei confronti del pubblico o che im-	
	plichia erogazione di credito al consumo, l'attività di loca-	
	zione finanziaria, ogni attività riservata a soggetti iscrit-	
	ti presso Albi professionali, le attività riservate previste	
	dal D.lgs. n.58/1998 (Testo unico delle disposizioni in mate-	
	ria di intermediazione finanziaria) e dal D.lgs. n.385/1993	
	(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	

	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre im-	
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'assemblea.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della Cooperativa o che comunque per la loro capacità effe-	
	tiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano colla-	
	borare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o	
	un'esperienza imprenditoriale) di almeno 5 (cinque) anni, op-	

	pure un'esperienza in qualità di socio cooperatore in coope-	
	rative affini o similari di almeno 3 (tre) anni.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della Cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni previste	
	per la categoria speciale dei soci cooperatori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali ed alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	delle necessità ed, in particolare, prestano il proprio lavo-	
	ro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	

	sponibili per la cooperativa stessa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effet-	
	tiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che	
	in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 che precede,	
	devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in	
	modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	

	ciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dei	
	presenti patti sociali, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11	
	dei presenti patti sociali:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comun-	
	que, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente i-	
	nopportunità del suo inserimento nell'impresa.	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o di inserimento fissato al momento della sua ammissio-	
	ne. Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appar-	
	tenente alla categoria speciale non abbia esercitato il di-	
	ritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti so-	
	ciali.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa e di non partecipare a	

	società che operino in concorrenza con la cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi ai presenti patti sociali ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dai presenti	
	patti sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e con l'attività economica svolta, tenendo conto	
	delle peculiarità della compagine sociale e della struttura	
	societaria e compatibilmente con la forma cooperativistica,	
	stabilendo le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 comma	

	2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di so-	
	cietà per azioni, gli amministratori devono convocare l'as-	
	semblea per la modificazione dei patti sociali.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla mo-	
	dificazione dei patti sociali.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-	
	nunci l'assemblea dei soci che delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai	

	patti sociali, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini fissati dall'organo amministrativo e della even-	
	tuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta dell'organo amministrativo;	
	c) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuare con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	

	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla con-	
	sultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'am-	
	ministrazione deve farne richiesta scritta all'organo ammini-	
	strativo, il quale determinerà la data d'inizio della consul-	
	tazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e dei presenti patti, legittimino il	
	recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione nelle forme consentite dalla	
	normativa vigente.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	

	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti so-	
	ciali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmen-	
	te adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'orga-	
	no amministrativo di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al	
	versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di	
	somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che	
	presti la propria opera presso imprese private o pubbliche,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale, ovvero che non adempia	
	alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comun-	
	que, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate	
	nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 del-	
	la legge 142/01;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	

	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-	
	voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonchè dalle de-	
	liberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo	
	comma, nonchè nei confronti del socio che venga condannato	
	per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità,	
	non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi	
	ragione o causa.	
	m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	o) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono	
	particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può de-	
	rogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite mas-	
	simo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può chiedere che sulla e-	
	sclusione si pronunci l'assemblea dei soci che delibera in	
	merito, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prima successiva convocazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso della quota interamente liberata, eventualmente rivalu-	
	tata ai sensi del successivo articolo 23, lettera c), la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	

	va.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio	
	a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi le-	
	gali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	

	to, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.12, lettere g),	
	h), m) ed n) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 17 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavora-	
	tori)	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	
	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra i	
	lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	

	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare	
	la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considera-	
	to, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli	
	effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 18 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di	
	diritti di amministrazione, ad investitori professionali sog-	
	getti a vigilanza prudenziale ed ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'arti-	
	colo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	

	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili, la quale non può comunque essere superiore al limite	
	massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del	
	d.lgs 112/2017;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	Art. 19 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dei pre-	
	senti patti possono essere ammessi alla Cooperativa soci sov-	
	ventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	

	ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	
	e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono	
	essere sia persone fisiche che giuridiche.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati al Fondo per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale di cui al successivo art. 21, lett. a.2),	
	dei presenti patti.	
	Essi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o credi-	
	ti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascu-	
	na.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effe-	
	tuati quanto al venticinque per cento all'atto della sotto-	
	scrizione, e la parte restante nei termini da stabilirsi dal	
	Consiglio di amministrazione.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che in-	
	tenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la	
	facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	

	vimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento	
	del soggetto acquirente indicato dal socio che intende tra-	
	sferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro	
	gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di	
	vendere al proposto acquirente.	
	Fatta salva espressa richiesta da parte del socio sovventore	
	la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai	
	sensi dell'art. 2346, comma 1.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straor-	
	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	plexivo dell'emissione e le modalità di esercizio del dirit-	
	to di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclu-	
	sione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto	
	previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei li-	
	miti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c)	
	dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta mo-	
	tivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta	
	ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla	
	sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle	
	società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposi-	
	zioni di attuazione del cod. civ.	
	A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti,	
	in proporzione alle azioni possedute:	
	- fino a 5 (cinque) azioni: n.1 (uno) voto;	

	- da 5 (cinque) a 10 (dieci) azioni: n.2 (due) voti;	
	- da 10 (dieci) a 15 (quindici) azioni: n.3 (tre) voti;	
	- da 15 (quindici) a 20 (venti) azioni: n.4 (quattro) voti;	
	- oltre 20 (venti) azioni: n.5 (cinque) voti.	
	L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in rela-	
	zione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non de-	
	vono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei so-	
	ci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro	
	la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi por-	
	tato.	
	I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei so-	
	ci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge i soci sovven-	
	tori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	

	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	
	guenti cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni	
	di cui agli artt. 24 ss. dei presenti patti.	
	Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi	
	hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nomi-	
	nare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio	
	sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonchè di un li-	
	quidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale no-	
	mina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli	
	soci sovventori.	
	Ai soci sovventori spetta la rivalutazione gratuita delle a-	
	zioni, di cui al successivo art.23, lett.c), dei presenti	
	patti sociali nel limite del tasso di inflazione previsto	
	dall'art.7 della legge 59/1992. Detta rivalutazione sarà ob-	
	bligatoriamente attribuita in presenza di utili ed, in caso	
	di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recupera-	
	ta negli esercizi successivi fino al settimo compreso.	
	Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazio-	
	ne dell'assemblea straordinaria di cui al precedente comma 4,	
	nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3,	
	lettera a, del d.lgs 112/2017. Qualora sia attribuito, il	
	privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui	
	l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci coo-	
	peratori.	

	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperato-	
	ri. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di	
	socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il	
	periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscri-	
	zione nel libro soci.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 20 (Ristorni)	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regola-	
	mento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà es-	
	sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	

	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed	
	il socio stesso secondo i criteri previsti dall'apposito re-	
	golamento, i quali in via generale debbono considerare la re-	
	tribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica profes-	
	sionale.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a.1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresen-	
	tati da quote ciascuna del valore non inferiore ad euro	
	100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge;	
	a.2) dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono impu-	
	tati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente	
	art.19;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8, lett. b);	
	d) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 18;	
	e) dalla riserva straordinaria;	

	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 22 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, con-	
	trofirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acqui-	
	rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventua-	
	li dichiarazioni mendaci.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o ne-	
	ga l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,	

	decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requi-	
	siti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione nelle forme consentite dalla norma-	
	tiva vigente.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	La Cooperativa deve tenere il libro giornale ed il libro de-	
	gli inventari in conformità alle disposizioni del codice ci-	
	vile applicabili.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese	
	il bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., segnalate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	

	integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili e degli avanzi di gestione annuali desti-	
	nandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui	
	all'articolo 3 del d.lgs 112/2017:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59,	
	nella misura pari al 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992 n.59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori di cui al	
	precedente articolo 19;	
	g) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;	
	h) la restante parte a riserva straordinaria.	
	La cooperativa deve, inoltre, depositare presso il Registro	

	delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bi-	
	lancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con	
	decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali,	
	sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore di cui al-	
	l'art.5, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016 n.106,	
	e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura del-	
	l'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa socia-	
	le, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale del-	
	le attività svolte.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Assemblea)	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera raccomandata a mano o con avviso di	
	ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta e-	
	lettronica) inviata agli aventi diritto al domicilio o reca-	
	pito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni pri-	
	ma di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	

	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti o informati della riunione tutti gli amministratori,	
	il revisore, il sindaco unico o i sindaci effettivi, se nomi-	
	nati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma	
	di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso	
	di convocazione dell'assemblea.	
	La convocazione deve essere, altresì, rivolta ai rappresen-	
	tanti dei lavoratori degli utenti al fine di assicurarne la	
	partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di	
	cui al successivo art.32.	
	Art. 25 (Deliberazioni)	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	
	2) approva il bilancio sociale in conformità alle linee guida	
	stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-	
	tiche sociali ai sensi del d.lgs.112/2017;	
	3) nomina gli amministratori, procede alla nomina dell'organo	
	di controllo di cui al successivo art.31;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e deli-	

	bera sulla loro responsabilità;	
	5) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei pre-	
	senti patti sociali;	
	6) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché	
	sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla	
	sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 23.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione facendone domanda scritta agli ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	

	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei ver-	
	bali assemblee.	
	Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società,	
	tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni	
	devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	

	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per le speciali categorie di soci si applica il precedente articolo 6.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta che deve esser conservata dalla società, soltanto da altro socio avente diritto al voto che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della società, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	

	Art. 30 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a	
	sette, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori.	
	Gli amministratori eletti devono possedere i requisiti di o-	
	norabilità, professionalità ed indipendenza, fermo restando	
	quanto previsto dal d.lgs.n.39/2013.	
	È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei la-	
	voratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle	
	condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b),	
	del d.lgs 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa	
	a mutualità prevalente.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali	
	con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della ca-	
	rica, e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il	
	Presidente ed il Vice Presidente, se non sono stati eletti	
	dai soci al momento della nomina.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua	
	assenza o impedimento.	
	Non potranno assumere la Presidenza i rappresentanti delle	

	società costituite da un unico socio persona fisica, degli	
	enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di	
	cui all'art.1, comma 2 del d.lgs.30 marzo 2001 n.165 e suc-	
	cessive modificazioni.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza colle-	
	giale.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli	
	amministratori, al revisore, al sindaco unico o ai sindaci	
	effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettro-	
	nica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i destinata-	
	ri ne siano informati almeno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede so-	
	ciale o anche altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	

	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore,	
	il sindaco unico o i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario, che dovrà essere tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo	
	che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'as-	
	semblea dalla legge o dai presenti patti sociali.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	
	determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di e-	
	sercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381 c.c., nonchè i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le deci-	
	sioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore, il sindaco o i sindaci, se	

	nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con par-	
	ticolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. anche	
	in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui al-	
	l'art.9 comma 2 del d.lgs. n.112/2017.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazio-	
	ne, al Vice Presidente nel caso di assenza o impedimento del	
	Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei li-	
	miti delle deleghe conferite.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, in-	
	stitutori e procuratori speciali per singoli atti o categorie	
	di atti determinandone i poteri con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di man-	
	canza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da	

	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve es-	
	sere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nomina-	
	to, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri cariche in conformità dei presenti patti sociali è stabi-	
	lita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del-	
	l'organo di controllo, se nominato nel rispetto dei limiti du	
	cui all'art.3, comma 2 lettera a) del D.lgs.112/2017.	
	Art. 31 (Organo di controllo)	
	La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo	

	costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposi-	
	to Registro dei revisori contabili istituito presso il Mini-	
	sterio della Giustizia.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle con-	
	dizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano	
	stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli	
	effetti della riabilitazione.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di con-	
	trollo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio del-	
	l'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte	
	della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposi-	

	zioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs	
	112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma	
	2, del d.lgs medesimo.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimen-	
	to a società controllate, sull'andamento delle operazioni so-	
	ciali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni	
	con i corrispondenti organi delle società controllate in me-	
	rito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'anda-	
	mento generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'im-	
	presa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei li-	
	miti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del co-	
	dice civile.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e	
	dello scopo mutualistico.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e	
	del comitato esecutivo, se nominato.	

	Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di control-	
	lo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le	
	norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La nomina	
	del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbli-	
	gatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui	
	all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs 112/2017, al	
	fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o	
	degli utenti.	
	Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'ar-	
	ticolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione legale	
	dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori le-	
	gali dei conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	

	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 32 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di al-	
	tri soggetti interessati alle attività)	
	Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, de-	
	gli utenti e di altri soggetti interessati alle attività del-	
	la cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare	
	un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con	
	particolare riferimento alle questioni che incidano diretta-	
	mente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o	
	dei servizi, l'organo amministrativo elabora un apposito re-	
	golamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni	
	previste dall'articolo 11 del d.lgs 112/2017 e della relativa	
	normativa di attuazione.	
	Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il	
	coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non es-	
	sere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica	
	di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice ci-	
	vile.	
	Art. 33 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero	

	tra i soci e la Cooperativa, nonchè tra gli eredi di un socio	
	defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, anche se promos-	
	se da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle	
	promosse nei loro confronti, connesse all'interpretazione ed	
	all'applicazione dell'atto costitutivo e statuto e/o più in	
	generale all'esercizio dell'attività sociale, purchè aventi	
	ad oggetto diritti disponibili, ed ad eccezione di quelle per	
	cui la legge prevede l'intervento del pubblico ministero,	
	sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale compo-	
	sto ai sensi di quanto disposto in seguito.	
	Il ricorso al Collegio Arbitrale deve avvenire, a pena di de-	
	cadenza, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del	
	provvedimento o del fatto oggetto della controversia, fatti	
	salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.	
	Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri estranei alla	
	Cooperativa, tutti nominati dal Presidente della Camera di	
	Commercio nel cui ambito ha sede la cooperativa, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla	
	richiesta effettuata dalla parte più diligente.	
	I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Pre-	
	sidente del Collegio.	
	La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del	
	Presidente.	
	Nel caso in cui il Presidente della Camera di Commercio non	
	vi provveda nel termine indicato, la nomina sarà richiesta,	

	dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui ha sede la società.	
	Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto.	
	Il lodo sarà pronunciato entro i termini di legge.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dettate	
	dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n.5.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, ed i dividendi delibe-	
	rati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, com-	
	ma 3, lettera a), del d.lgs 112/2017, è devoluto al Fondo mu-	
	tualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge n.59/1992.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo	

	scioglimento dell'attività mutualistica, l'organo amministra-	
	tivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli suc-	
	cessivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggio-	
	ranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 37 (Clausole mutualistiche)	
	Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli arti-	
	coli 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'arti-	
	colo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del	
	capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari	
	dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve	
	e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutuali-	
	stici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n.59/1992."	
	Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno degli	
	intervenuti chiesto la parola, il Presidente, proclamati i	
	risultati della votazione, dichiara sciolta la seduta essendo	
	le ore undici e minuti cinquanta.	
	Le spese del presente verbale e sue conseguenziali si mettono	
	a carico della società cooperativa.	
	Di	
	quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia	
	sotto mia dettatura ed in parte di mio pugno, ho io notaio	
	data lettura alla comparente la quale lo dichiara conforme	
	alla sua volontà e viene sottoscritto alle ore dodici e minu-	
	ti venticinque.	

[illegible]

(PER DOMANDA / DENUNCE CON FIRME AUTOGRAFE)

PRATICA _____ UTENTE GLTPUHP ESO Q524 11 / 05 / 2022

COGNOME	NOME	FIRMA
1. <u>ROSSI</u>	<u>MARIA DANIELA</u>	<u>[Firma autografa]</u>
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____
6. _____	_____	_____
7. _____	_____	_____
8. _____	_____	_____

(SPAZIO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA' DEL/DEI FIRMATARIO/I)

1. <u>Dati e Registro di Calch Novati 25-11-63 ed 111 revolute</u>	
3. _____	4. _____
5. _____	6. _____
7. _____	8. _____

DATA 11 / 05 / 2022

Firma e qualifica dell'accertante

[Firma]

IN MANCANZA DELL'ACCERTAMENTO E' NECESSARIO ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO DI CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE HANNO APPOSTO LA FIRMA AUTOGRAFA.